

# Rimborso delle quote maturate di Tfr

---

7 Gennaio 2015

Il Ministero del lavoro, con l'allegata nota del 17 dicembre scorso, fornisce alcune precisazioni circa il rimborso delle quote di TFR per le imprese in Cassa Integrazione straordinaria sottoposte a procedure concorsuali.

Premesso che in caso di cassa integrazione straordinaria il TFR matura in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, il dicastero ha indicato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro potrà richiedere all'Inps il rimborso delle quote di TFR afferenti il periodo di Cigs.

L'Inps aveva già chiarito, negli anni passati, che tale rimborso afferisce solo i *periodi integrati immediatamente precedenti al licenziamento essendo invece precluso qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione del lavoro.*

Inoltre, il datore di lavoro **decade** dal diritto al rimborso qualora ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione Cigs e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata, rimanendo fermo il diritto al rimborso delle quote maturate durante il periodo di concessione qualora i lavoratori siano posti in mobilità fuori da detti limiti.

Premesso ciò, il Ministero del lavoro ha precisato che, per i periodi di Cigs riconosciuti ai sensi dell'ex art. 3 della L. n. 223/1991 (procedurali concorsuali), il diritto al rimborso delle quote di Tfr matura secondo quanto stabilito dalla L. n. 464/1972, art. 2, comma 2, ovvero: *“per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”*. Alla base di ciò sta, infatti, il principio secondo il quale la concessione dell'integrazione presuppone la continuità del rapporto di lavoro.

Inoltre, è chiarito che, in ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche con riferimento a imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, non potendo ascrivere le quote di Tfr alla

Cigs.

A fronte di ulteriori quesiti in merito, il Ministero ha precisato che le quote di Tfr maturano solo laddove prosegue il rapporto di lavoro e, pertanto, in caso di fallimento, se il curatore ritiene che non sia possibile, nemmeno in parte, proseguire l'attività di impresa, le relative quote di Tfr non matureranno.

Diversamente, laddove anche in caso di fallimento il rapporto di lavoro prosegue realmente e non fittiziamente, nel corso della Cigs le quote di Tfr continueranno a maturare.

[18834-interpello Ministero del Lavoro n. 33-2014.pdf](#)[Apri](#)